aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0528210
del 07/11/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Gestione integrata dei Rifiuti

Classif./Fasc.: 2025/13.10.2/5

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: **S1063** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di "*Nuova attività di gestione rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Vado Ligure – Via Tommaseo, 8*"
Proponente: Anselmo S.r.l.
Fase pubblica. Riscontro Vs. nota Prot-2025-503430 del 24/10/2025.

In riferimento alla vostra nota Prot-2025-503430 del 24/10/2025, con cui comunicavate la messa a disposizione della documentazione, esperita la fase di completezza documentale, si fornisce nel seguito il parere di competenza.

L'Azienda Anselmo s.r.l., con sede legale e operativa in Via Quiliano 46 – 17100 Savona, svolge attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., secondo l'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Savona n. 3541 del 23/12/2021; l'attività è quella di autodemolizione e recupero rifiuti metallici.

L'Azienda Anselmo s.r.l. progetta di gestire una attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i., presso un insediamento industriale esistente ubicato in Via Tommaseo 8 - 17047 Vado Ligure (SV).

L'area oggetto di intervento è costituita da un sito industriale dismesso (ex Stabilimento Isoltermica s.r.l.), per la quale il Comune di Vado Ligure ha espresso "Approvazione degli esiti di caratterizzazione e dell'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." con Determinazione n.1723 del 04/08/2020.

La gestione dei rifiuti a progetto prevede le attività di R3, R4, R5, R12, R13, D15 e le principali tipologie di rifiuti non pericolosi in ingresso sarebbero: - rottami ferrosi e non ferrosi - carta - plastica - vetro - RAEE - imballaggi - inerti da demolizione e costruzione. Uno specifico allegato distingue per gruppi di rifiuti (ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998), le attività di recupero previste e le potenzialità massime.

Già in fase di completezza documentale, trattandosi di un intervento sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi della lettera ZB All. IV parte II del D. Lgs. N.152/2006, si evidenziava la necessità di verifica della cartografia dei criteri localizzativi del "Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021-2026", con particolare riferimento ai criteri escludenti e quindi alle seguenti sezioni:

- Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - Impianti tecnologici - Criteri escludenti Generali;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - Impianti tecnologici - Criteri escludenti Territoriali e Antropici.

Per il tema “Criteri generali”, si evidenzia solamente la presenza di un rio, appartenente al reticolo regionale, ai margini orientali dell’area. Si rinvia al parere del Settore Regionale competente la verifica circa la compatibilità con la Pianificazione di Bacino ed il rispetto della “fascia di inedificabilità assoluta”.

Per il tema “Criteri territoriali e antropici”, il sito risulta entro 200m dall’area urbanizzata corrispondente all’abitato di Bossarino.

Nelle fasi istruttorie precedenti si è già evidenziato il riferimento contenuto all’art.14 delle “Norme di attuazione” del PGRB che esclude l’applicazione di detto criterio, tra l’altro, alle *“comunicazioni di operazioni di recupero in forma semplificata di cui all’art. 216 del D. Lgs. 152/2006….”,* quale quella che il proponente intende avviare nello stabilimento esistente in cui si andrà ad insediare dopo gli opportuni adeguamenti strutturali.

Il Piano regionale specifica infatti come, pur rilevando l’applicazione dei criteri localizzativi ai casi di istanze per la realizzazione di impianti sottoposti a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA - i quali, per caratteristiche dimensionali e potenzialità di processo prefigurano impatti ambientali e territoriali di maggior rilievo e dunque rientrano nell’accezione di “IMPIANTI TECNOLOGICI” - da questa definizione “*devono essere escluse le operazioni di stoccaggio (…), messa in riserva o adeguamento volumetrico (…), nonché le comunicazioni di operazioni di recupero in forma semplificata di cui all’art. 216 del D. Lgs. 152/2006, in quanto tali attività non comportano la realizzazione di nuovi impianti dal punto di vista edilizio*”.

Sempre in fase di completezza documentale, si è evidenziato inoltre che la comunicazione ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 abilita il soggetto ad effettuare le operazioni di recupero, ma non sostituisce altre autorizzazioni di natura edilizia, urbanistica o ambientale, che il soggetto deve acquisire separatamente, *aspetto peraltro oggetto di nota della Provincia competente presentata ora dal proponente ad integrazione.*

Premesso quanto sopra, è necessario approfondire le attività messe in opera dall’impianto: in sintesi stoccaggio e trattamento di diverse frazioni merceologiche di rifiuti (rottami ferrosi e non ferrosi - carta - plastica - vetro - RAEE - imballaggi - inerti da demolizione e costruzione).

L’Allegato 15 dello “S.P.A.” riporta tutti i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, distinti per gruppi, ai sensi del D.M. 05/02/1998, individuando la potenzialità massima dell’impianto (ton/a) e lo stoccaggio massimo istantaneo (ton). Per alcuni gruppi di rifiuti (rifiuti di carta e cartone, scarti di pannolini e assorbenti, imballaggi e scarti di vetro, rifiuti di ferro, rifiuti di metallo non ferrosi e rifiuti e sfridi di plastica) sono riportate oltre alle operazioni di recupero pertinenti, anche la produzione di “MPS (materia prima seconda)”, in coerenza all’Allegato 4, Suballegato 1 dello stesso D.M..

Si evidenzia che, al netto dei corretti riferimenti all’applicazione del D.M. 05/02/1998, ad oggi il riferimento alla normativa “EOW (end of waste)” è l’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, che disciplina le varie casistiche.

In ogni caso, nella proposta progettuale in corso di procedimento, le operazioni di recupero sono rivolte alla cessazione della qualifica di rifiuto solo per i “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa” e per i “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe”. Per altre numerose categorie merceologiche, le attività si limitano alla messa in riserva (R13) e varie operazioni di recupero (principalmente R3, R4, R5). Il proponente riporta che *“I rifiuti in ingresso seguiranno percorsi differenti nel caso si tratti di rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame da gestire in*

conformità al Regolamento UE 333/2011 o UE 715/2013, oppure genericamente di rifiuti non pericolosi da sottoporre a lavorazione."

-Le principali operazioni che verranno effettuate sui rifiuti non pericolosi saranno: messa in riserva, selezione, cernita, movimentazione con l'ausilio di macchine operatrici, triturazione, adeguamento volumetrico a caldo, adeguamento volumetrico a freddo.

Alla fine del ciclo di trattamento sarà possibile pertanto, ottenere prodotti con le seguenti caratteristiche:

- materia prima secondaria (end of waste - EOW), per le categorie sopra evidenziate;
- rifiuti recuperabili con valenza economica;
- rifiuti non più recuperabili da avviare ad impianto di smaltimento autorizzato.

Si rappresenta quindi che, al netto di criticità evidenziabili da parte di altri comparti e dei dovuti approfondimenti nelle successive fasi autorizzative, i potenziali effetti dell'intervento proposto riguardano l'ottimizzazione di alcune tipologie di recupero.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott. Andrea Baroni

Firmato digitalmente da: ANDREA BARONI
Regione Liguria
Firmato il: 07-11-2025 12:12:19
Certificato valido dal 05-06-2023 al 05-06-2026

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE - Settore Gestione integrata dei rifiuti
Via Fieschi, 17 - 16121 Genova - Tel. 010 54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Ing. Emanuele Striglioni ne' Tori - Tel. 010 548 5679 - e-mail: emanuele.striglioni@regione.liguria.it